

**TABELLA N. 11****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

Unità previsionali di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1.1.1.0	Gabinetto: funzionamento	<b>3.399.146</b>	<b>3.499.146</b>
8.1.1.1	Leva: spese generali di funzionamento	<b>3.567.741</b>	<b>3.637.441</b>
8.1.1.2	Leva, formazione e addestramento	<b>- 3.030.500</b>	<b>- 3.030.500</b>
10.1.1.1	Armamenti navali: spese generali di funzionamento	<b>- 986.952</b>	<b>- 986.952</b>
<b>10.1.1.2</b>	<b><i>Istituto Idrografico della Marina</i></b>		
10.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	<b>- 1.473.000</b>	<b>- 1.473.000</b>
10.1.1.4	Ammodernamento e rinnovamento	<b>- 74.450.000</b>	<b>- 54.450.000</b>
10.2.1.2	Attrezzature e impianti	<b>- 125.000.000</b>	<b>- 180.000.000</b>
11.1.1.1	Armamenti aeronautici: spese generali di funzionamento	<b>- 380.495</b>	<b>- 380.495</b>
11.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	<b>69.001.924</b>	<b>113.540.017</b>
11.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	<b>- 179.950.000</b>	<b>- 125.400.000</b>
<b>11.1.2.2</b>	<b><i>Rifornimento idrico isole minori</i></b>		
11.2.1.2	Attrezzature e impianti	<b>- 115.215.000</b>	<b>14.785.000</b>
12.1.1.1	Telecomunicazioni: spese generali di funzionamento	<b>- 228.883</b>	<b>- 228.883</b>
12.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	<b>9.842.330</b>	<b>9.842.330</b>
12.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	<b>- 86.557.700</b>	<b>- 251.557.700</b>
12.1.2.1	Assistenza al volo civile	<b>7.047.500</b>	<b>7.047.500</b>
15.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	<b>- 35.159.214</b>	<b>- 35.159.214</b>
<b>15.1.2.1</b>	<b><i>Rifornimento idrico isole minori</i></b>		
<b>15.1.2.4</b>	<b>Accordi ed organismi internazionali</b>	<b>- 3.500.000</b>	<b>- 3.500.000</b>
<b>15.2.1.1</b>	<b>Edilizia di servizio</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
15.2.1.4	Ammodernamento e rinnovamento	<b>- 5.079.782</b>	<b>- 105.079.782</b>
16.1.1.1	Sanità militare: spese generali di funzionamento	<b>3.547.311</b>	<b>3.547.311</b>
22.1.1.0	Bilancio e affari finanziari: funzionamento	<b>- 50.003</b>	<b>- 50.003</b>

Segue: Tabella 11

Unità previsionali di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
22.1.2.1	Accordi ed organismi internazionali	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>
23.1.1.1	Arma dei Carabinieri: spese generali di funzionamento	<b>521.963.795</b>	<b>521.963.795</b>
23.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	<b>293.450</b>	<b>293.450</b>
<b>23.1.1.4</b>	<b>Leva, formazione e addestramento</b>	<b>2.504.000</b>	<b>2.504.000</b>
<b>23.1.1.5</b>	<b>Ammodernamento e rinnovamento</b>	<b>- 3.292.000</b>	<b>- 3.292.000</b>
24.1.1.1	Personale militare: spese generali di funzionamento	<b>1.317.839.398</b>	<b>1.317.839.398</b>
24.1.1.2	Assistenza e benessere del personale	<b>- 300.349</b>	<b>- 300.349</b>
24.1.1.3	Leva, formazione e addestramento	<b>44.371.760</b>	<b>44.371.760</b>
<b>24.1.2.1</b>	<b>Accordi ed organismi internazionali</b>		
24.1.3.2	Pensioni provvisorie	<b>- 236.347.000</b>	<b>- 236.347.000</b>
25.1.1.1	Personale civile: spese generali di funzionamento	<b>48.868.381</b>	<b>48.978.381</b>
25.1.1.2	Formazione e addestramento	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
25.1.1.4	Assistenza e benessere del personale	<b>39.105</b>	<b>39.105</b>
26.1.1.1	Armamenti terrestri: spese generali di funzionamento	<b>401.802</b>	<b>456.802</b>
26.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	<b>- 20.810.089</b>	<b>- 20.810.089</b>
26.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	<b>- 77.076.055</b>	<b>- 77.076.055</b>
26.2.1.2	Attrezzature e impianti	<b>- 30.546.000</b>	<b>- 385.096.000</b>
27.1.1.1	Commissariato: spese generali di funzionamento	<b>7.752.208</b>	<b>7.916.953</b>
27.1.1.5	Leva, formazione e addestramento	<b>- 723.200</b>	<b>- 723.200</b>
27.1.1.7	Mezzi operativi e strumentali	<b>- 88.704.906</b>	<b>- 88.205.888</b>
27.1.2.3	Accordi ed organismi internazionali	<b>- 424.000</b>	<b>- 424.000</b>
<b>27.1.2.6</b>	<b>Interventi diversi</b>		
28.1.1.1	Esercito italiano: spese generali di funzionamento	<b>- 24.568.699</b>	<b>- 24.465.199</b>
28.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	<b>- 12.901.734</b>	<b>- 12.900.734</b>
29.1.1.1	Marina militare: spese generali di funzionamento	<b>29.978.691</b>	<b>29.884.510</b>

Segue: Tabella 11

Unità previsionali di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
29.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	<b>15.089.000</b>	<b>15.089.000</b>
<b>29.1.1.3</b>	<b>Ammodernamento e rinnovamento</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>
<b>29.1.2.1</b>	<b><i>Rifornimento idrico isole minori</i></b>		
30.1.1.1	Aeronautica militare: spese generali di funzionamento	– <b>47.168.828</b>	– <b>47.168.828</b>
30.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	– <b>121.767.085</b>	– <b>121.767.085</b>
30.1.2.1	Assistenza al volo civile	– <b>14.704.000</b>	– <b>14.704.000</b>
31.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	– <b>1.422.547</b>	– <b>1.422.547</b>

**TABELLA N. 13****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Unità previsionali di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1.1.1.0	Gabinetto: funzionamento	<b>1.287.530</b>	<b>2.305.338</b>
2.1.1.0	Affari generali e personale: funzionamento	<b>249.938</b>	<b>1.286.293</b>
3.1.1.0	Energia e risorse minerarie: funzionamento	<b>236.148</b>	<b>2.664.658</b>
4.1.1.0	Commercio, assicurazioni e servizi: funzionamento	<b>– 907</b>	<b>650.200</b>
5.1.1.0	Sviluppo produttivo e competitività: funzionamento	<b>– 1.584.331</b>	<b>1.966.618</b>
6.1.1.0	Coordinamento degli incentivi alle imprese: funzionamento	<b>874.975</b>	<b>6.570.869</b>
6.2.1.16	Fondo incentivi alle imprese	<b>– 87.021.800</b>	<b>– 87.021.800</b>
7.1.1.0	Armonizzazione e tutela del mercato: funzionamento	<b>1.092.068</b>	<b>4.664.972</b>
8.1.1.0	Turismo: funzionamento	<b>154.653</b>	<b>1.242.570</b>

**TABELLA N. 14****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Unità previsionali di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
4.1.2.11	Altri interventi in materia previdenziale	54.327.685	– <b>829.256.215</b>
4.1.2.12	Sgravi e agevolazioni contributive	469.568.119	<b>259.082.699</b>
<b>7.2.1.3</b>	<b>Occupazione</b>		
21.1.2.2	Protezione e assistenza sociale		– <b>513.723.224</b>
21.1.2.9	Fondo per l'infanzia e l'adolescenza		<b>42.934.251</b>

**TABELLA N. 15****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

Unità previsionali di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1.1.1.0	Gabinetto: funzionamento	<b>1.441.284</b>	<b>1.432.555</b>
5.1.1.0	Programmazione sanitaria: funzionamento	<b>868.544</b>	<b>34.962.749</b>
7.1.4.1	Fondi da ripartire per oneri di personale	<b>2.070.658</b>	<b>448.605</b>
11.1.1.0	Studi e documentazione: funzionamento	<b>574.482</b>	<b>5.385.460</b>

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Disposizioni generali).*

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

N. 3.1.2.8 - Poste italiane s.p.a.:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

N. 3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

N. 3.1.2.12- Ferrovie dello Stato:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

*Conseguentemente:*

*alla tabella 6, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

N. 13.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

**Tab. 2. 2** (ex Tab.2.1) Boccia, Volpini, Fanfani, Colasio, Del Bono, Acquarone, Bottino, Meduri, Burtone, Rusconi, Loddo, Mosella, Iannuzzi, Franceschini, Luigi Pepe, Ruggeri, Reduzzi, Morgando, Tuccillo, Squeglia, Molinari, Giovanni Bianchi, Annunziata, Potenza, De Franciscis, Giachetti, Stradiotto, Frigato.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (ex ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

N. 7.1.2.14 - 8 per mille IRPEF Stato:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

*Conseguentemente:*

*alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (ex ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

N. 7.1.3.1 - Fondi di riserva:

CP: - 105.000.000;

CS: - 105.000.000;

*alla tabella 6, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ex Ministero della pubblica istruzione), all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

N. 13.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

*all'articolo 2, comma 4, capoverso 8, sostituire le parole: 2.300 miliardi con le seguenti: 2.195 miliardi.*

**Tab. 2. 1.** (nuova formulazione) Governo.  
**(Approvato).**

**(A.C. 1598 - Sezione 2)**

## ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 2.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alla gestione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, le parole: « Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, » sono sostituite dalle seguenti:

« Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE dell'Unione europea iscritti, ».

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, è sostituito dal seguente:

« 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 93.000 miliardi ».

4. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, è sostituito dal seguente:

« 8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.469 miliardi, lire 1.000 miliardi, lire 2.300 miliardi e lire 22.687 miliardi ».

**(A.C. 1598 – Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

*(Riordino Ministeri).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19; 8 e 9; 13 e 15; 14; 16; 17; 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alla gestione delle somme iscritte negli stati di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 6); del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti (Tabella n. 9); del Ministero delle attività produttive (Tabella n. 13); del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 14); del Ministero della salute (Tabella n. 15); del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 3); del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella n. 8).

**(A.C. 1598 – Sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

*(Disposizioni diverse).*

1. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, è aggiunto il seguente comma:

« 20-bis. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali ».

**(A.C. 1598 – Sezione 5)**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
ED ALLEGATI 1 E 2, NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

*(Allegati).*

1. Le modifiche alle unità previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2001 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

**L'ALLEGATO 1, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE, È STATO APPROVATO DAL SENATO NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO CON LA MODIFICAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA (1)**

**L'ALLEGATO 2, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE, È STATO APPROVATO DAL SENATO NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO**

ELENCO DELLE UNITÀ PREVISIONALI VARIATE  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3 TESORO

Spese correnti

INTERVENTI

**Contratti di programma  
(Nuova istituzione)**

**(A.C. 1598 — Sezione 6)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
ED ALLEGATO 3, NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

*(Modifiche alla tabella A allegata alla legge  
23 dicembre 2000, n. 389).*

1. Nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte le modifiche riportate nell'allegato 3 alla presente legge.

**L'ALLEGATO 3, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO  
DI LEGGE, È STATO APPROVATO DAL SENATO NEL TESTO  
PROPOSTO DAL GOVERNO**

**PROPOSTA DI LEGGE S. 69 SENATORE SPECCHIA: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITA' ILLECITE AD ESSO CONNESSE (APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE DEL SENATO) (1685) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI: SOSPIRI; FOTI; BOATO ED ALTRI; STRADELLA E PAOLO RUSSO (241-246-1354-1437-1461)**

**(A.C. 1685 - Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Istituzione e funzioni della Commissione).*

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:

*a)* svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

*b)* individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del paese e verso altre nazioni;

*c)* verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

*d)* verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

*e)* verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

*f)* proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento italiano ed in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

**(A.C. 1685 – Sezione 2)****ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 2.***(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

**(A.C. 1685 – Sezione 3)****ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.***(Testimonianze e sequestri).*

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale, in quanto applicabili.

2. A seguito degli atti di indagine di cui all'articolo 1, la Commissione può disporre direttamente sequestri preventivi con le modalità di cui al codice di procedura penale.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 3.***(Testimonianze e sequestri).**Sostituirlo con il seguente:***ART. 3.***(Testimonianze).*

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

**3. 6.** La Commissione.***(Approvato).****Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A seguito degli atti di indagine di cui all'articolo 1, la Commissione può disporre il sequestro, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 253 del codice di procedura penale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III del libro III del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria competente è individuata secondo le norme del codice di procedura penale.

**3. 3.** Vitali, Ghedini.*Sopprimere il comma 2.***\* 3. 1.** Boato.*Sopprimere il comma 2.***\* 3. 2.** Vitali, Ghedini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: direttamente fino alla fine del comma con le seguenti: sequestri ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 253 del codice di procedura penale.*

**3. 5.** Boato.

*Al comma 2, sostituire la parola: preventivi con la seguente: penali.*

### 3. 4. Boato.

#### (A.C. 1685 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 4.

*(Acquisizione di atti e documenti).*

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

#### (A.C. 1685 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 5.

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

#### (A.C. 1685 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 6.

*(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Com-

missione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia

giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.